R.F. n. 25/2021

IL TRIBUNALE DI TERNI
UFFICIO FALLIMENTARE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

- dott. Alessandro Nastri Presidente
- dott.ssa Claudia Tordo Caprioli Giudice
- dott.ssa Francesca Grotteria Giudice rel.

ha emesso il seguente

DECRETO

letta l'istanza ex art. 119 l.f. depositata in data 30.04.2024 dal curatore dott. Roberto Raminelli, il quale chiede che venga dichiarata la chiusura del fallimento della OASI VIAGGI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE per compiuta ripartizione dell'attivo;
udita la relazione del giudice delegato;
rilevato che: l'attività di liquidazione dell'attivo è stata integralmente compiuta, in conformità a quanto stabilito nel programma di liquidazione, e non vi sono altri beni da acquisire, crediti da riscuotere o azioni da esercitare; in data 11.12.2023 è stato approvato il rendiconto del curatore; in data 09.01.2024 è stato liquidato il compenso del curatore; è stata compiuta la ripartizione finale dell'attivo realizzato, senza che si siano potuti soddisfare interamente tutti i crediti ammessi al passivo, come risulta dalla documentazione allegata dal curatore attestante i pagamenti effettuati in conformità al piano di riparto finale reso esecutivo in data 10.04.2024;
ritenuto che, stante il disposto dell'art. 118, co. 2, l.f. nella versione introdotta dal d.l. 83/2015 convertito dalla l. 132/2015, l'adempimento necessario per la compensazione del credito IVA "postfallimentare" (per la parte non oggetto di rinuncia alla riscossione, come autorizzata in data 08.03.2024) con debiti tributari della procedura può essere effettuato anche dopo la chiusura del fallimento, ferma restando la necessità che il curatore provveda poi a depositare in atti la relativa documentazione;
preso atto che il curatore dichiara di aver compiuto tutte le operazioni richieste dalla legge fallimentare per la chiusura della procedura;
visti gli artt. 118, co. 1, n. 3), e 119 l.f.,

dichiara

la chiusura del fallimento della OASI VIAGGI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE per compiuta ripartizione dell'attivo, ai sensi dell'art. 118, co. 1, n. 3, l.f., invitando il curatore a richiedere la cancellazione della società dal Registro delle imprese a norma dell'art. 118, co. 2, l.f.;

autorizza

il curatore al prelievo delle somme corrispondenti al compenso liquidato in suo favore dal Tribunale ai sensi dell'art. 39 l.f. (nella misura in cui non sia già stato corrisposto nel corso della procedura, e con l'aggiunta degli interessi eventualmente maturati sul conto dalla data della liquidazione) e alla chiusura del conto corrente intestato alla procedura.
Manda alla cancelleria per l'espletamento delle formalità di cui all'art. 17 l.f..
Così deciso nella camera di consiglio del 02/05/2024.

Il Giudice relatore (*dott.ssa Francesca Grotteria*)
Il Presidente (*dott. Alessandro Nastri*)